

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4487

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, SALERNO, COLUCCI, TRAPPOLI, SODANO**

*Presentata il 26 febbraio 1987*

### Riforma dell'attività fiduciaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, l'attività delle società fiduciarie si è evoluta e diversificata conseguentemente al mutare del contesto storico, sociale ed economico del nostro paese, ma al di fuori di qualsivoglia intervento legislativo, se si escludono quelle norme che, riferite ad altri soggetti (ad esempio i fondi comuni d'investimento mobiliare), limitano e circoscrivono un campo di attività altrimenti difficilmente definibile.

Nella stessa legge del 1939, prevalentemente finalizzata alla definizione dei requisiti di autorizzazione, ben poco spazio è riservato all'individuazione dell'attività svolta da tali società, limitandosi l'articolo 1, primo comma, ad indicare come società fiduciarie e di revisione quelle società che « si propongono, sotto forma di

impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni ».

Secondo i dati forniti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle 456 società « fiduciarie e di revisione » esistenti al 31 gennaio 1986, 350 società sono autorizzate allo svolgimento dell'attività fiduciaria e di revisione, 85 allo svolgimento della sola attività di revisione, 21 allo svolgimento della sola attività fiduciaria.

Nonostante l'alto numero di società in possesso della doppia autorizzazione, l'attività di « organizzazione e revisione contabile di aziende », per usare la stessa espressione del legislatore del 1939, molto raramente è svolta in concomitanza con l'attività fiduciaria ed è, comunque, attività affatto diversa, riconducibile all'isti-

tuto della revisione e certificazione contabile che, a partire dal 1975, è stato inserito nel quadro del sistema pubblicistico imperniato sull'istituzione della CONSOB.

L'attività tipica delle società fiduciarie è invece l'amministrazione dei beni per conto terzi.

Unici interventi normativi in materia, anteriormente al 1974, sono l'articolo 1, comma 5, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, contenente norme in tema di nominatività obbligatoria di titoli azionari e l'articolo 9 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (modificata con decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito con legge 21 aprile 1967, n. 209) in tema di comunicazione allo schedario generale TT.AA.

Il riferimento, in essi contenuto, all'effettivo proprietario delle azioni intestate alla società fiduciaria, permette di chiarire e al contempo limitare le modalità e l'oggetto dell'amministrazione fiduciaria.

Essa ha, infatti, come presupposto l'intestazione della partecipazione sociale alla fiduciaria, conservando il cliente-fiduciante la proprietà effettiva, nonché la piena disponibilità della stessa.

Alla fiduciaria non è conferito un potere di disposizione e l'attività da essa svolta per conto del fiduciante è subordinata alle istruzioni di questo, potendo l'incarico essere revocato in ogni momento con conseguente reintestazione del titolo. Per il tramite della fiduciaria quindi, il cliente-fiduciante, pur non aparendo nei confronti dei terzi, esercita tutti i diritti connessi con la proprietà del bene.

L'attività di amministrazione per altro, presupponendo l'intestazione fiduciaria, è in pratica limitata alle partecipazioni in società di capitali, azioni e quote di società a responsabilità limitata, anche se non infrequente è la sua estensione alle somme di denaro ed ai titoli di credito.

Negli ultimi anni dall'attività di amministrazione come fin qui delineata, è derivata un'attività fondata sui medesimi presupposti, intestazione fiduciaria e mantenimento della proprietà sostanziale

al cliente-fiduciante, ma finalizzata all'impiego sul mercato monetario e finanziario dei mezzi allo scopo conferiti dai fiducianti.

Tale attività, denominata di « amministrazione dinamica » o di « gestione », si differenzia dalla prima, essenzialmente perché volta ad assicurare al cliente-fiduciante un'adeguata allocazione delle proprie disponibilità, attraverso piani di investimento personalizzati.

La necessità di operare tempestivamente in sede di contrattazione dei titoli, comporta che nell'espletamento di tale attività, alla fiduciaria sia attribuito un margine discrezionale più ampio, cosicché le istruzioni impartite dal fiduciante fanno riferimento non già alla singola operazione o al singolo titolo, bensì a categorie di operazioni (acquisti, vendite, operazioni a premio, titoli di Stato, ecc.) che devono formare oggetto di investimento, ferma restando la possibilità in ogni momento di variare le istruzioni o di revocare l'incarico.

Recenti fenomeni patologici hanno reso evidenti i rischi connessi all'abuso da parte della fiduciaria del potere discrezionale, soprattutto nei casi in cui le disponibilità dei fiducianti vengano convogliate in attività di finanziamento a società del gruppo di appartenenza della fiduciaria.

Al di là degli interventi normativi, anch'essi necessari, tesi a superare, in alcuni casi, l'interposizione fiduciaria in favore di una maggiore trasparenza delle proprietà azionarie (articolo 5, comma 4, legge 7 giugno 1974, n. 216, e articoli 7, comma 2, e 9, comma 2, legge 4 giugno 1985, n. 281) episodi quali quelli sopra accennati, hanno indotto la CONSOB a precisare i limiti e le modalità di tale attività.

Con le comunicazioni del 10 settembre 1984 e del 10 giugno 1986, la Commissione, ravvisando nell'attività di gestione un'attività di sollecitazione al pubblico risparmio, ha imposto alle fiduciarie la pubblicazione del prospetto informativo, enunciando una serie di principi dei quali

si è ampiamente tenuto conto nel formulare la presente proposta di legge.

L'approvazione del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione, ha indubbiamente rappresentato un rilevante contributo innovativo nella disciplina delle società fiduciarie ma al contempo rappresenta un intervento parziale al quale, come la stessa relazione al decreto-legge auspicava, deve seguire una disciplina organica della materia.

La presente proposta di legge rappresenta, per l'appunto, il tentativo di fondere e armonizzare alcuni contributi alla formazione di una normativa della materia e si avvale in larga parte del disegno di legge predisposto, su sollecitazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal professor Paolo Ferro Luzzi.

Per le ragioni precedentemente esposte ed in considerazione della complessa elaborazione necessaria per formulare una disciplina della « revisione », si è ritenuto opportuno mantenere in vigore (articolo 22) la legge 23 novembre 1939, n. 1966, limitatamente a tale attività.

Un congruo periodo di tempo è comunque previsto (articolo 23) per optare tra la prosecuzione della sola attività di revisione o per lo svolgimento dell'attività fiduciaria secondo quanto previsto dalla presente proposta di legge.

Con riferimento alle attività che hanno come presupposto l'intestazione fiduciaria, si sono individuate (articolo 1) l'attività di amministrazione di beni e l'attività di gestione dei valori mobiliari, potendo le società essere autorizzate al loro svolgimento congiunto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste per ciascuna e con l'obbligo di mantenerle separate contabilmente e documentalmente (articolo 10).

Per ciò che concerne l'autorizzazione (articolo 2), non riferendosi la presente proposta di legge all'attività di revisione, è venuta meno l'opportunità del concerto con il Ministero di grazia e giustizia,

mentre si è stabilito il concerto con il Ministero del tesoro, tenuto conto che l'attività di gestione dei valori mobiliari presenta affinità con l'attività di intermediazione finanziaria.

In considerazione degli elementi comuni del fenomeno fiduciario e dei due diversi tipi di attività cui può dar luogo, la presente proposta di legge reca dei principi uniformi, dei quali i più rilevanti appaiono essere:

il riconoscimento del principio della separazione del patrimonio del fiduciante da quello della fiduciaria (articolo 12) nonché della piena efficacia e validità dell'interposizione fiduciaria nei rapporti esterni;

la riserva in via esclusiva all'esercizio dell'attività fiduciaria per le società a tale esercizio autorizzate ed in quanto tali sottoposte ad una severa quanto puntuale vigilanza, fondata sull'attribuzione all'organo vigilante di ampi poteri, ivi compresi quelli relativi all'attività ispettiva (articolo 3);

la previsione di adeguati requisiti di professionalità generali e specifici per lo svolgimento dell'attività di gestione, per i componenti degli organi sociali e per i dipendenti muniti del potere di agire a nome della società;

la limitazione dell'attività delle società autorizzate, allo svolgimento della sola attività fiduciaria e delle attività ad essa connesse o strumentali;

la previsione dell'istituto del commissariamento al fine di sostituire, in presenza di gravi irregolarità, gli organi ordinari con un organo di nomina esterna, il quale possa accertare, nel prosieguo di un'ordinata attività, la reale consistenza delle irregolarità e le eventuali condizioni per la loro eliminazione.

Al fine di consentire un'organica e completa disciplina dell'attività fiduciaria, nella presente proposta disegno di legge è stato trasfuso, con alcune integrazioni, il testo della legge 1° agosto 1986, n. 430, per la parte, per altro preponderante, riferita alle società fiduciarie.

In particolare, le modifiche apportate al testo della legge sono:

L'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, delle società finanziate per conto dei fiduciari qualora detti finanziamenti siano disposti in violazione delle norme tese a prevenire conflitti di interesse tra fiduciari e società fiduciaria (articolo 17, comma 2, lettera d)). Il coinvolgimento delle società finanziate per conto dei fiduciari ha come presupposto quindi, l'abuso del potere discrezionale concesso alla fiduciaria;

L'attribuzione al commissario liquidatore del potere di richiedere informazioni, dati e documenti alle società collegate alla società fiduciaria e la legittimazione dello stesso a proporre istanza al tribunale competente in caso di rifiuto totale o parziale (articolo 17, comma 7);

la conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta per le società collegate alla società fiduciaria (articolo 18, comma 1).

Considerando le disposizioni relative ai due tipi di attività, all'attività di amministrazione sono riferiti gli articoli 4, 5 e 6.

Nell'articolo 4 sono indicati i requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività. In particolare è prevista la concessione dell'autorizzazione alle sole società di capitali, con un capitale versato non inferiore alla metà del capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni e ciò al fine di consentire, per le società a responsabilità limitata, l'attivazione della norma prevista dall'articolo 2488 del codice civile.

È previsto (articolo 5) l'obbligo di inserire nel contratto di amministrazione specifiche clausole che statuiscono i principi propri di tale attività, essendo al contempo essenziali per il suo corretto svolgimento.

Viene tra l'altro ribadito che alle società non è attribuito un potere di disporre dei beni del fiduciante, dovendo ogni singolo atto disposto essere preventivamente autorizzato dal fiduciante e posto in essere secondo specifiche istruzioni

da questi impartite volta per volta per iscritto.

Tale limitazione, particolarmente rigida, al potere di disposizione costituisce uno degli elementi discriminanti tra questa attività e l'attività di gestione.

Alla società, inoltre, è fatto divieto di dare il proprio assenso preventivo alla cessazione del contratto (vedasi articolo 1407 del codice civile), così come parallelamente essa non può cedere il contratto e ciò in considerazione della natura fiduciaria del rapporto e per evitare alterazioni del regime di circolazione dei beni oggetto dell'amministrazione.

Nella medesima struttura sistematica, sono articolate le disposizioni relative all'attività di gestione di valori mobiliari.

Considerando tale attività, occorre in primo luogo sottolineare che sia dal punto di vista giuridico sia economico, essa non appare preclusa alle società fiduciarie a causa dell'istituzione dei fondi comuni di investimento.

Il conferimento di somme di denaro o di valori mobiliari alla fiduciaria non comporta la perdita della proprietà effettiva di essi e soprattutto non comporta la perdita del potere di disposizione, potendo il fiduciante intervenire in ogni momento nella gestione, modificando gli investimenti disposti per suo conto.

La predisposizione da parte della fiduciaria, di piani di investimento, non è dettata dalla volontà di porre dei limiti alle scelte dei fiduciari, bensì dalla necessità di indicare le categorie dei titoli oggetto degli investimenti al fine di offrire quelle garanzie di trasparenza sollecitate dalla Commissione nazionale delle società e della borsa.

Con l'affidamento al fondo, invece, il risparmiatore perde ogni possibilità di influire sulla gestione, potendo come unica alternativa uscire dal fondo ed ottenere la restituzione in denaro del valore della quota.

La gestione fiduciaria è, inoltre, personalizzata e non consente, come per la gestione « in monte » dei fondi, una ripartizione del rischio tra i fiduciari.

Il patrimonio del singolo risulta separato tanto da quello della fiduciaria

quanto da quello degli altri fiducianti, il che coerentemente comporta investimenti di entità unitaria maggiore di quelli che possono essere effettuati nei fondi comuni.

Tornando alle disposizioni del testo, si osserva che i requisiti per lo svolgimento di tale attività (articolo 7), in considerazione del maggior rischio che essa comporta e della necessità per la società che la svolge, di dotarsi di una struttura adeguata, prevedono la concessione dell'autorizzazione alle sole società per azioni con un capitale versato non inferiore al doppio del capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni e comunque non inferiore al 2 per cento del totale dei valori gestiti, fino a quando non abbia raggiunto un importo pari a dieci volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

Particolari competenze sono richieste per i membri degli organi amministrativi e per i dipendenti muniti del potere di agire in nome della società, i quali debbono aver svolto per un triennio, anche non continuativo, funzioni di carattere direttivo in società od enti del settore fiduciario, creditizio o assicurativo.

Disposizioni analoghe a quelle previste per l'attività di amministrazione, riguardano le clausole del contratto di gestione le quali presentano, per altro, caratteristiche peculiari quali:

il divieto di esercitare il diritto di voto e gli altri diritti non aventi contenuto patrimoniale, se non in base a specifico incarico conferito dal fiduciante ogni volta per iscritto;

il divieto di stipulare il contratto per un ammontare minimo complessivo inferiore ad un quarto del capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

il divieto di compensazione tra ciascun conto fiduciario ed ogni altro conto, fiduciario o non;

il divieto di garantire o far garantire da terzi un risultato utile della gestione;

l'attribuzione espressa, alla società, del potere di disporre delle somme e dei valori mobiliari per le operazioni disposte a nome della società e nell'interesse del fiduciante.

Il più ampio potere di disposizione, tradotto, tra l'altro, nell'obbligo di indicare nel contratto non già il singolo titolo bensì il tipo o i tipi di valori mobiliari che devono essere oggetto delle operazioni della società, è controbilanciato da una puntuale quanto articolata normativa (articolo 9) finalizzata a prevenire i possibili conflitti di interesse.

Si è individuata un'area di potenziale conflitto all'interno della quale alla società è inibito di agire se non entro ristretti limiti quantitativi e su istruzioni particolarmente dettagliate fornite ogni volta per iscritto dal fiduciante.

Ulteriori precisazioni e disposizioni relative alla formazione del bilancio, ai libri obbligatori ed ai rendiconti periodici, sono demandate (articolo 11) al regolamento.

L'articolo 13 relativo alle società estere, fissa solo le indicazioni di massima, da integrarsi nel rispetto delle disposizioni comunitarie, in sede di regolamento.

Gli articoli 14, 15 e 16 disciplinano i provvedimenti sanzionatori nella gradazione del divieto di assumere nuovi incarichi, del commissariamento, della decadenza dall'autorizzazione e della sua revoca.

Gli articoli 17 e 18 disciplinano, come già indicato, la procedura della liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo 19 stabilisce la composizione della commissione consultiva, chiamata a svolgere, soprattutto nella fase di iniziale applicazione della legge, delicati compiti.

L'articolo 20 stabilisce la misura del contributo di vigilanza, mentre l'articolo 24 istituisce il relativo capitolo di bilancio.

L'articolo 21 contiene la disciplina delle sanzioni con ampio spazio riconosciuto alle sanzioni amministrative.

Gli articoli 22 e 23 contengono norme di coordinamento con le leggi vigenti, nonché la disciplina transitoria.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'attività di amministrazione di beni e l'attività di gestione di valori mobiliari, quando svolte in nome proprio ma per conto altrui, possono essere esercitate esclusivamente da società autorizzate ai sensi della presente legge.

2. L'autorizzazione può essere concessa per l'esercizio dell'attività di amministrazione, per l'esercizio dell'attività di gestione o per l'esercizio di entrambe le attività.

## ART. 2.

1. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 19.

2. La denominazione sociale delle società autorizzate deve comprendere l'indicazione di società fiduciaria e del tipo o dei tipi di attività cui l'autorizzazione si riferisce.

3. È vietato nella ditta, ragione o denominazione di imprese, enti o società non autorizzate, l'uso di espressioni che comunque facciano riferimento alle attività proprie delle società fiduciarie.

4. Le società autorizzate non possono iniziare l'attività fiduciaria se non previa approvazione, da parte dell'amministrazione vigilante, delle condizioni generali di contratto e dei relativi moduli, nonché dello schema di bilancio e del piano dei conti che intendono adottare; ogni variazione od aggiunta deve essere preventivamente approvata.

5. Nell'esercizio dell'attività fiduciaria le società devono far uso esclusivamente delle condizioni generali di contratto e dei relativi moduli, approvati a' sensi del comma 4.

## ART. 3.

1. Le società autorizzate sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono iscritte in apposito registro tenuto dallo stesso Ministero.

2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero:

a) approva le condizioni generali di contratto ed i relativi moduli, nonché gli schemi di bilancio ed il piano dei conti predisposti dalla società ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

b) può stabilire schemi-tipo di condizioni generali di contratto, di moduli, di bilanci, di piani dei conti, di rendiconti periodici, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 19;

c) determina modalità di investimento del capitale delle società, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 19;

d) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie, e la trasmissione di atti e documenti, nonché le generalità degli effettivi proprietari delle partecipazioni sociali e dei valori mobiliari, fissando a tale scopo termini per l'adempimento da parte degli organi delle società.

3. Il Ministero può disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi ove occorra dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità.

4. Per l'adempimento del proprio compito l'incaricato dell'ispezione:

a) può richiedere alla società, che ha l'obbligo di esibirli, tutti i libri, registri, contratti, documenti e scritture, ivi compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie;

b) può eseguire o far eseguire copie o estratti della documentazione di cui alla lettera a);

c) può richiedere alla società, che ha l'obbligo di fornirle, tutte le spiegazioni, i chiarimenti e le notizie ritenute utili allo svolgimento dell'ispezione.

5. Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale in duplice copia, di cui una rilasciata alla società, da cui risultino le rilevazioni eseguite e le eventuali contestazioni: il verbale deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa, che è tenuta a prestare collaborazione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione in copia di documenti dei quali la Commissione sia venuta in possesso nell'esercizio della propria attività istituzionale; analoghe richieste la Commissione può rivolgere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### ART. 4.

1. Possono essere autorizzate all'esercizio dell'attività di amministrazione le società che rispondono ai seguenti requisiti:

a) la società deve essere costituita secondo uno dei tipi di cui ai capi V, VI e VII, del titolo V del libro V del codice civile;

b) la società, qualunque ne sia il tipo, deve avere un capitale versato non inferiore alla metà del capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

c) l'oggetto sociale può esclusivamente prevedere l'esercizio dell'attività di amministrazione in nome proprio ma per conto altrui di beni, ed eventualmente l'esercizio di attività connesse o strumentali;

d) l'amministrazione della società deve essere affidata ad almeno tre persone;

e) almeno uno degli amministratori deve essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo degli avvocati, e almeno uno nell'albo dei dottori commercialisti e uno nell'albo degli avvocati se gli amministratori sono più di tre;

f) i sindaci, fermo il disposto dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, devono essere iscritti in albi professionali e la maggioranza nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

g) ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità o di decadenza di amministratori e sindaci, gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti muniti del potere di compiere a nome della società atti di esercizio dell'attività fiduciaria non debbono avere riportato condanne, o l'applicazione di sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

#### ART. 5.

1. Le clausole del contratto di amministrazione devono in ogni caso prevedere:

a) l'individuazione dei singoli beni consegnati alla società;

b) l'indicazione analitica dei poteri conferiti alla società;

c) la possibilità del fiduciante di modificare in ogni momento i poteri conferiti e di revocarli, nonché la possibilità di impartire in ogni momento istruzioni per il relativo esercizio, con comunicazione scritta;

d) la possibilità del fiduciante di revocare in ogni momento l'incarico alla società per tutti o parte dei beni e il dovere della società di mettere sollecitamente a disposizione del fiduciante i beni

di cui egli faccia richiesta, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso;

*e)* l'obbligo del fiduciante di anticipare alla società i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi, e la facoltà della società di non darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati tempestivamente messi a disposizione;

*f)* il divieto alla società di consentire preventivamente che il fiduciante sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto;

*g)* il divieto per la società di cedere il contratto;

*h)* l'indicazione del compenso spettante alla società, o dei criteri oggettivi in base ai quali viene determinato; in relazione alla natura dell'incarico il contratto deve altresì specificare gli oneri e le spese che la società può addebitare al fiduciante;

*i)* l'indicazione della o delle aziende di credito presso le quali vengono depositate le somme dei fiducianti;

*l)* l'indicazione della cadenza, almeno trimestrale, con la quale la società è tenuta a rendere conto della attività al fiduciante.

2. Alla società non può essere conferito il potere di disporre dei beni del fiduciante; singoli atti di disposizione possono essere compiuti dalla società unicamente su specifico incarico del fiduciante: l'incarico deve ogni volta essere conferito per iscritto, separatamente per ogni atto di disposizione, e deve indicare i termini, le modalità e le condizioni alle quali l'atto può essere compiuto; con l'incarico di disposizione, o successivamente, il fiduciante deve dare alla società specifiche istruzioni scritte in ordine alla destinazione delle somme ricavate nell'esecuzione dell'incarico; qualora il fiduciante conferisca alla società l'incarico di investire dette somme deve indicare in modo specifico i singoli beni che intende ven-

gano acquisiti, precisando i termini, le modalità e le condizioni dell'investimento.

3. Patti tra il fiduciante e terzi relativi ai poteri del fiduciante di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, ed al comma 2, non contenuti nel contratto, non sono opponibili alla società se non ad essa comunicati per iscritto, e quando da essa per iscritto accettati.

4. È nullo ogni patto tra il fiduciante e la società in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)* ed al comma 2.

#### ART. 6.

1. La società svolge l'incarico esercitando i poteri conferitile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*; nello svolgimento dell'incarico la società può compiere esclusivamente gli atti espressamente previsti o necessariamente implicati dalla natura o dall'oggetto dell'incarico: si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Nell'esercizio dell'incarico la società deve agire nell'esclusivo interesse del fiduciante, e risponde secondo le regole del mandato oneroso.

3. La società deve depositare le disponibilità liquide dei fiducianti presso aziende di credito, in conti rubricati come di amministrazione fiduciaria; la compensazione di cui all'articolo 1853 del codice civile è esclusa tra i saldi dei conti così rubricati e i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla società con l'azienda di credito.

4. Dal rendiconto periodico dovuto ai fiducianti devono risultare in modo analitico e specifico i beni e le somme dei fiducianti, nonché le loro variazioni intervenute nel periodo di riferimento, con indicazione della causa e della data.

5. La società non può emettere titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti.

6. La società ha diritto di ritenzione sui beni del fiduciante per i crediti deri-

vanti dallo svolgimento dell'attività fiduciaria, alle condizioni e per gli effetti di cui all'articolo 2756 del codice civile.

#### ART. 7.

1. Possono essere autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione, ed eventualmente anche di amministrazione, le società che rispondono ai seguenti requisiti:

a) la società deve essere costituita secondo uno dei tipi di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile;

b) la società deve avere un capitale versato non inferiore al doppio del capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni, e comunque non inferiore al 2 per cento del totale dei valori fiduciariamente gestiti quali emergenti dal bilancio di esercizio; la società deve adeguare il capitale versato entro l'esercizio successivo a quello nel quale sia risultato inferiore, fino a quando abbia raggiunto un importo pari a dieci volte il capitale minimo previsto per la costituzione della società per azioni;

c) l'oggetto sociale può esclusivamente prevedere l'esercizio dell'attività di gestione in nome proprio ma per conto altrui di valori mobiliari, ed eventualmente l'esercizio dell'attività di amministrazione in nome proprio ma per conto altrui di beni, nonché l'esercizio di attività connesse o strumentali; l'oggetto sociale potrà altresì prevedere l'esercizio dell'attività di gestione in nome e per conto altrui di valori mobiliari;

d) l'amministrazione della società deve essere affidata a non meno di tre persone; a non meno di cinque ove il capitale versato sia superiore a quattro volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni, o quando sia richiesta l'autorizzazione all'esercizio anche dell'attività di amministrazione;

e) la maggioranza degli amministratori ed i dirigenti muniti del potere di compiere a nome della società atti di esercizio dell'attività fiduciaria debbono aver svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori al triennio, funzioni di carattere direttivo in società od enti del settore fiduciario, creditizio od assicurativo;

f) almeno uno degli amministratori deve essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, e almeno due se gli amministratori sono più di tre; per l'esercizio contemporaneo dell'attività di gestione e dell'attività di amministrazione almeno uno degli amministratori deve essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed almeno uno nell'albo degli avvocati.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, lettere f) e g).

#### ART. 8.

1. Le clausole del contratto di gestione devono in ogni caso prevedere:

a) l'indicazione delle somme e dei valori mobiliari consegnati alla società; per le somme deve essere specificato il mezzo di versamento utilizzato, con divieto del versamento in contanti; per i valori mobiliari deve essere indicato il valore ad essi attribuito, o i criteri per determinarlo;

b) l'attribuzione espressa alla società del potere di disporre delle somme e dei valori mobiliari per operazioni di acquisto, sottoscrizione, permuta ed alienazione di valori mobiliari a nome della società, ma per conto e nell'interesse del fiduciante;

c) l'indicazione, sufficientemente analitica, del tipo o dei tipi di valori mobiliari che devono essere oggetto delle operazioni della società;

d) la possibilità del fiduciante di impartire in ogni momento istruzioni alla società e di variare quelle già impartite,



con comunicazione scritta, e il dovere della società di adeguarsi alle istruzioni del fiduciante, compatibilmente con i tempi e con le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso;

e) la possibilità del fiduciante di revocare in ogni momento, totalmente o parzialmente, l'incarico alla società, e il dovere della società di mettere sollecitamente a disposizione del fiduciante i valori mobiliari e le somme di cui egli faccia richiesta, compatibilmente con i tempi e con le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso;

f) il divieto alla società di esercitare il diritto di voto, e gli altri diritti non aventi contenuto patrimoniale inerenti ai valori mobiliari del fiduciante, se non in base a suo specifico incarico, conferito ogni volta per iscritto;

g) l'obbligo del fiduciante di anticipare alla società i mezzi necessari per lo svolgimento di specifici incarichi, e la facoltà della società di non darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati tempestivamente messi a disposizione;

h) l'indicazione del compenso spettante alla società, o dei criteri oggettivi in base ai quali viene determinato; in relazione alla natura dei valori mobiliari oggetto delle operazioni, il contratto deve altresì specificare gli oneri e le spese che la società può addebitare al fiduciante;

i) l'espressa previsione della causa di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 9, comma 5;

l) l'indicazione della o delle aziende di credito presso le quali vengono depositati i valori mobiliari e le somme dei fiducianti;

m) i divieti e le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), g) ed l).

2. Il contratto non può essere stipulato per un ammontare complessivo inferiore ad un quarto del capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

3. Il fiduciante non può obbligarsi ad effettuare ulteriori versamenti alla società se non in concomitanza di specifici incarichi, conferiti alla società successivamente alla stipula del contratto, ai sensi ed alle condizioni di cui alle lettere *d)* e *g)*, del comma 1.

4. La società non può in alcun modo promettere o garantire, né far promettere o far garantire da terzi, il risultato utile della sua gestione.

5. Patti tra il fiduciante e terzi relativi ai poteri del fiduciante di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, non contenuti nel contratto, non sono opponibili alla società se non ad essa comunicati per iscritto, e quando da essa per iscritto accettati.

6. È nullo ogni patto tra il fiduciante e la società in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, ed ai commi 2, 3 e 4.

#### ART. 9.

1. La società svolge l'incarico esercitando il potere conferitole ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, secondo le indicazioni e le istruzioni di cui alle successive lettere *c)* e *d)* dello stesso comma; la società non può compiere operazioni per importi che comunque possano eccedere l'ammontare complessivo dei valori del fiduciante se non per specifico incarico, conferito successivamente alla stipula del contratto, ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *d)* e *g)*.

2. Nell'esercizio dell'incarico la società non può compiere alcuna operazione relativa a valori mobiliari propri, nonché a valori mobiliari:

*a)* di propri soci, o di società da essi controllate o ad essi collegate;

*b)* di società, enti od istituti che controllano o sono collegati a società che partecipano alla società stessa;

*c)* di società, enti od istituti dei cui organi di direzione, amministrazione e

controllo facciano parte, o da cui dipendano, i propri amministratori;

d) di società comunque ad essa collegate o da essa controllate.

3. Il divieto di cui al comma 2, lettere a), b), d), non si applica ai valori mobiliari che il fiduciante abbia analiticamente indicato per iscritto, tuttavia l'ammontare complessivo di tali valori non può superare il 30 per cento del totale dei valori mobiliari del fiduciante; le operazioni di cui alla lettera c), possono invece essere compiute esclusivamente su espresso incarico del fiduciante. L'incarico deve essere conferito per iscritto, distintamente per ogni operazione ed indicare specificatamente i valori mobiliari cui si riferisce, il loro quantitativo, anche massimo, e il relativo prezzo, o i criteri oggettivi per determinarlo.

4. La società deve depositare i valori mobiliari dei fiducianti presso aziende di credito, in conti rubricati come di amministrazione fiduciaria.

5. Quando l'ammontare complessivo dei beni in gestione fiduciaria, quale emergente dal rendiconto periodico, risulti inferiore al limite di cui all'articolo 8, comma 2, e quando entro il trimestre successivo non sia tornato ad essere superiore, il contratto si risolve di diritto; in tal caso la società alla scadenza del trimestre deve cessare l'attività di gestione e comunicare al fiduciante la risoluzione del contratto, unitamente al rendiconto finale.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

#### ART. 10.

1. Ove la società sia autorizzata tanto all'esercizio dell'attività di amministrazione quanto all'esercizio dell'attività di gestione, deve mantenere distinte, documentalmente e contabilmente, le due attività; parimenti deve essere mantenuto documentalmente e contabilmente distinto dalle attività di cui sopra l'eventuale

esercizio dell'attività di gestione in nome e per conto altrui di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

#### ART. 11.

1. Il bilancio di esercizio della società deve in ogni caso indicare separatamente il patrimonio fiduciario, distinguendo il patrimonio in amministrazione da quello in gestione.

2. Oltre ai libri ed alle scritture prescritti dal codice civile, la società deve tenere: un libro degli incarichi, anagrafico ed in successione cronologica, nonché, per ciascun contratto relativo alle attività di cui all'articolo 1, un fascicolo contenente tutta la documentazione relativa all'incarico, ed una scheda dalla quale devono in ogni momento risultare, in modo analitico e specifico, i beni e le somme del fiduciante.

3. I criteri e le modalità per la compilazione e la tenuta del libro degli incarichi, nonché del fascicolo e della scheda relativa a ciascun contratto, sono stabiliti nel regolamento.

#### ART. 12.

1. I creditori della società non hanno azione sui beni e sulle somme amministrate o gestite dalla società per conto dei fiducianti, quali risultanti da scritture aventi data certa ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, ovvero delle scritture contabili della società, quando regolarmente tenute.

#### ART. 13.

1. Le società costituite all'estero che abbiano nel territorio della Repubblica la sede principale, ovvero uno o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono essere autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 con decreto del Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 19.

2. Per l'autorizzazione è necessario:

a) che la stabile rappresentanza eserciti esclusivamente l'attività o le attività di cui agli articoli 4 e 7, lettera c);

b) che i soggetti preposti alla stabile rappresentanza operante nel territorio della Repubblica siano in possesso delle qualifiche professionali previste, a seconda dell'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta;

c) che la società fornisca la prova di disporre per la stabile rappresentanza operante nel territorio della Repubblica dei mezzi patrimoniali previsti, a seconda dell'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta;

d) che i membri degli organi di amministrazione e di vigilanza, nonché i dirigenti muniti del potere di compiere a nome della società atti di esercizio dell'attività fiduciaria non siano stati condannati per uno dei delitti di cui all'articolo 4, lettera g).

#### ART. 14.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando la società non ottemperi alle richieste di cui alla lettera d) dell'articolo 3, o non consenta le ispezioni di cui alla stessa lettera d), o non consenta le ispezioni di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero violi altre disposizioni della presente legge o del regolamento di esecuzione, può, previa contestazione degli addebiti, vietare alla società l'assunzione di nuovi incarichi a tempo determinato, o fino a che non siano state rimosse le irregolarità.

#### ART. 15.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, previa contestazione degli addebiti,

dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo delle società autorizzate:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione della società, ovvero questa persista nel non adempiere alle richieste formulate ai sensi del comma 2, lettera d) dell'articolo 3;

b) nel caso in cui risultino gravi violazioni delle norme di legge, regolamentari e statutarie che disciplinano l'attività della società;

c) nel caso in cui risultino gravi perdite nel patrimonio della società.

2. Il Ministro può altresì disporre lo scioglimento quando lo stesso sia chiesto dall'assemblea ovvero dagli organi di amministrazione o di controllo della società.

3. Con il decreto di cui al comma 1 è disposta la nomina di uno o tre commissari straordinari per la gestione della società, nonché di un comitato di sorveglianza composto di tre o cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati i compensi dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza; il relativo onere è a carico della società.

4. Il decreto di scioglimento degli organi ordinari delle società e di nomina dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e deve, entro quindici giorni dalla sua emanazione, essere depositato a cura dei commissari per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo in cui la società ha la propria sede; i commissari sono altresì tenuti a chiedere la pubblicazione del decreto ministeriale nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2457-bis del codice civile.

5. Per effetto del decreto di cui al comma 1:

a) sono sospese le funzioni dell'assemblea dei soci, la quale per altro può

essere convocata dai commissari, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando lo ritengano opportuno;

b) il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni il collegio sindacale e gli altri organi di controllo eventualmente previsti dallo statuto;

c) l'esercizio sociale in corso è prorogato a tutti gli effetti sino alla chiusura della gestione commissariale;

d) durante la gestione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata e procedimenti cautelari sui beni della società, né possono essere acquistati diritti di prelazione sui beni della società, se non per effetto di sentenze passate in giudicato prima dell'apertura della procedura.

6. Gli organi di amministrazione ordinari della società, entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di cui al comma 1, debbono redigere l'inventario delle attività e delle passività patrimoniali e rendere altresì il conto della gestione relativa al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. L'inventario ed il rendiconto debbono essere consegnati ai commissari con una relazione illustrativa redatta in base ai criteri di cui all'articolo 2429-bis del codice civile, e con una relazione del collegio sindacale sui risultati della gestione sociale e sulla tenuta della contabilità.

7. Il commissario o i commissari:

a) esercitano tutti i poteri spettanti agli organi di amministrazione, deliberano a maggioranza e impegnano validamente la società con la firma congiunta di almeno due di essi;

b) compiono, anche in deroga alle norme statutarie e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli atti di amministrazione straordinaria;

c) propongono l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci della società;

d) segnalano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'eventuale ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per dar luogo alla liquidazione coatta amministrativa;

e) promuovono, prima del termine della gestione straordinaria, la ricostituzione degli organi di amministrazione e di controllo ordinari, nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto;

f) redigono, entro un mese dal termine della gestione, l'inventario delle attività e delle passività patrimoniali ed il conto della loro gestione; l'inventario ed il rendiconto debbono essere consegnati agli organi di amministrazione ordinari, con una relazione redatta in base ai criteri di cui all'articolo 2429-bis del codice civile;

g) redigono, in caso di proroga dell'esercizio sociale, il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite; ne curano la presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione, e provvedono alla pubblicazione nei modi di legge.

8. Il commissario o i commissari e il comitato di sorveglianza rimettono, al termine dell'incarico, separate relazioni sull'attività svolta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. La gestione straordinaria ha la durata di un anno ed è prorogabile per una sola volta di un altro anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. La cessazione della gestione straordinaria è dichiarata con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nei termini e nei modi di cui al comma 4.

#### ART. 16.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sen-



tita la Commissione consultiva di cui all'articolo 19, è pronunciata la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della attività nei casi più gravi di perdite patrimoniali ovvero di violazioni di norme di legge, regolamentari e statutarie da parte delle società; la revoca in ogni caso concerne tutte le attività autorizzate.

2. La società decade dall'autorizzazione all'esercizio di ciascuna delle attività di cui all'articolo 1 se non l'abbia esercitata per oltre due anni consecutivi. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 19.

3. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché, a spese della società, in almeno tre quotidiani a diffusione nazionale indicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### ART. 17.

1. La società nei cui confronti sia stata pronunciata, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la revoca ai sensi dell'articolo 16 o sia stato dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente, è posta in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; con lo stesso decreto sono nominati il commissario o i commissari liquidatori e il comitato di sorveglianza.

2. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di cui al comma 1, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insol-

venza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:

a) la società che controlla direttamente od indirettamente la società posta in liquidazione coatta amministrativa;

b) le società direttamente od indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa o dalla società che la controlla;

c) le società che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della società posta in liquidazione coatta amministrativa;

d) le società finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa, ancorché i finanziamenti siano disposti per conto dei fiduciari, ma in violazione delle norme di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; si considera finanziamento l'erogazione sia di capitale di rischio che di capitale di credito, nonché l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali società.

3. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società di cui al secondo comma è compiuto dal tribunale competente, anche per iniziativa del commissario.

4. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, da disporre con separato decreto per ciascuna società, sono preposti gli stessi organi nominati con il decreto di cui al comma 1, salvo l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Nei confronti delle società di cui al comma 2, ancorché non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario delle società poste in liquidazione coatta amministrativa può esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, relativamente agli atti indicati al primo comma, numeri 1, 2 e 3 dello stesso arti-

colo posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa di insolvenza della società posta in liquidazione coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati al n. 4 e al secondo comma del medesimo articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.

6. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il commissario può richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Può altresì chiedere alla medesima Commissione di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le società poste in liquidazione coatta amministrativa e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma 5, le indagini consentite dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni. L'accertamento deve compiersi entro centoventi giorni dalla data della richiesta.

7. Il commissario può richiedere alle società di cui al comma 2, ancorché non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, l'esibizione o la trasmissione in copia di tutta la documentazione inerente ai rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le stesse e la società posta in liquidazione coatta amministrativa. In caso di rifiuto, anche parziale, il commissario è legittimato a proporre istanza al tribunale per l'acquisizione della documentazione richiesta.

8. Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società indicate al comma 2 del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle più gravi irregolarità di cui al terzo comma del citato articolo 2409, il commissario potrà essere nominato amministratore giudiziario delle società i cui amministratori hanno compiuto tali irregolarità.

9. Le domande giudiziali e le istanze previste dai commi precedenti e quelle di responsabilità, cui il commissario è legittimato a norma dell'articolo 206, primo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo ove la società ha la sede legale, con rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.

10. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli atti ed ai fatti posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di accertare l'esistenza di società nelle condizioni di cui al comma 2, può richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.

12. Nei casi di società collegate a norma del comma 2, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle società che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società posta in liquidazione coatta amministrativa dei danni da questi cagionati alla società stessa.

#### ART. 18.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di fallimento alle quali siano già assoggettate le società di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria.

2. Il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle so-

cietà con proprio decreto, con il quale adotta gli altri provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 1.

#### ART. 19.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Commissione consultiva per le società fiduciarie.

2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per un triennio, ed è composta:

a) dal Ministro o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede;

b) da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

e) da un rappresentante della Banca d'Italia;

f) da un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);

g) da cinque esperti nella materia di cui due designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle società autorizzate ai sensi dell'articolo 1.

3. La Commissione delibera a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. La Commissione esprime parere, oltre che nei casi previsti dalla presente legge, su tutte le questioni inerenti alla disciplina e alla vigilanza delle società fiduciarie che siano ad essa sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## ART. 20.

1. Le società autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 sono tenute a versare su apposito capitolo istituito nello stato di previsione dell'entrata nella rubrica relativa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un contributo annuale di vigilanza, determinato ogni anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore all'1 per cento delle provvigioni percepite nell'espletamento dell'attività autorizzata e risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente.

## ART. 21.

1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori della società che forniscono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informazioni inesatte sull'attività e sulla gestione sociale sono puniti — salvo che il fatto costituisca più grave reato — con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire cinque milioni.

2. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui alla presente legge, svolge le attività di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni. Alla condanna consegue l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi società o impresa per un periodo di due anni. L'impresa è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 17.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione sono soggette alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da tre a venti milioni di lire. Per l'accertamento e il procedimento si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordinanza-ingiunzione è emessa

dall'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui la società ha la sua sede.

#### ART. 22.

1. La legge 23 novembre 1939, n. 1966, resta in vigore limitatamente all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende e di rappresentanza dei portatori di azioni ed obbligazioni.

2. Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, resta in vigore limitatamente alle disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato il regolamento di esecuzione.

#### ART. 23.

1. Le società che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività sulla base di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove intendano esercitare le attività di cui all'articolo 1, devono ottenere la relativa autorizzazione entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 22, comma 3.

#### ART. 24.

1. È istituito un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le spese di funziona-

mento della Commissione consultiva di cui all'articolo 19, e del relativo ufficio di segreteria e per le spese connesse alla tenuta del registro di cui all'articolo 3.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 800 milioni in ragione di anno, si provvede con le entrate di cui all'articolo 20.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.